SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 288**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 7 dicembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 dicembre 1992.

Modalità e criteri per la erogazione di contributi per la realizzazione di attività promozionali in favore di prodotti agro-alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni e sussidi finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, ed in particolare l'art. 4, comma 2, lettera *f)*;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, recante differimento delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

Viste le delibere del CIPE del 2 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1991, e del 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 2 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1991;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 12 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1991;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per le concessioni di contributi per la realizzazione di campagne promozionali a favore dei prodotti agro-alimentari nazionali sul mercato interno e su quelli esteri, di campagne di educazione alimentare e di iniziative dirette all'informazione dei consumatori ed all'orientamento dei consumi:

Decreta:

Art. 1.

1. Il procedimento amministrativo menzionato nelle premesse relativo all'art. 4, comma 2, lettera *f)*, della legge 8 novembre 1986, n. 752, differita con legge 10 luglio 1991, n. 201, a valere sugli stanziamenti da dette leggi previsti, è definito negli articoli successivi.

Art. 2.

Criteri di priorità

1. Sono ammessi a contributo o finanziamento i progetti promozionali a favore dei prodotti agro-alimentari nazionali di qualità e tipici, da attuare sul mercato interno e su quelli esteri.

2. Sono, altresì, ammessi a contributo i programmi di educazione alimentare e di informazione dei consumatori.

3. La individuazione dei prodotti e dei mercati è effettuata da apposita commissione nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i cui compiti sono descritti nell'art. 3.

4. Beneficiari dei contributi sono gli organismi previsti dalle delibere CIPE, citate in premesse, e tra essi in ordine prioritario:

per la promozione sul mercato interno:

a) gli organismi nazionali di settore partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli ed i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici;

b) gli organismi specializzati nello svolgimento di attività promozionali nel settore agro-alimentare;

per la promozione sul mercato estero:

a) i consorzi di tutela dei prodotti d'origine e tipici;

b) gli organismi nazionali ed internazionali partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli;

c) gli organismi nazionali ed internazionali specializzati nello svolgimento di attività promozionali nel settore agro-alimentare;

per l'informazione dei consumatori e per l'educazione alimentare:

a) l'Istituto nazionale della nutrizione per lo svolgimento di compiti istituzionali;

b) gli organismi nazionali di settore partecipati dalle organizzazioni dei produttori agricoli;

c) gli organismi specializzati nell'informazione dei consumatori.

5. Gli organismi specializzati di cui al comma 3 debbono essere selezionati in base alla comprovata esperienza concernente la realizzazione delle attività per cui richiedono il contributo.

Art. 3.

Commissione tecnica

1. Presso la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli è costituita, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una commissione tecnica

con il compito di definire il programma quadro di intervento per la promozione dei prodotti agro-alimentari. Il programma quadro di intervento verrà sottoposto all'approvazione del sig. Ministro.

2. La commissione è composta dal direttore generale della tutela, che la presiede, dal dirigente della divisione XII della tutela, da un rappresentante del Ministero del commercio estero e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero (per programmi sui mercati esteri), da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori), da un rappresentante dell'Istituto nazionale della nutrizione (per programmi di educazione alimentare), da un rappresentante dell'I.S.M.E.A. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della divisione XII della direzione generale della tutela.

3. Tale commissione ha il compito di:

a) selezionare i prodotti, oggetto di intervento, privilegiando le produzioni tipiche nazionali e che, comunque, presentino elevati standards qualitativi;

b) individuare i mercati esteri in relazione alla dimensione e potenzialità della domanda;

c) ripartire i fondi disponibili tra attività promozionale e di educazione alimentare, riservando una quota, da determinarsi, all'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo quanto disposto ai punti 2 e 3 dell'allegato C1, lettera *f)*, della delibera CIPE dei 31 gennaio 1992.

Art. 4.

Programmi

1. I programmi devono illustrare le iniziative promozionali da realizzare e gli obiettivi che si intendono perseguire. Gli stessi saranno corredati di preventivo suddiviso per voci di spesa.

2. Al fine di verificare l'efficacia degli investimenti i programmi devono prevedere un monitoraggio delle azioni realizzate da effettuarsi mediante opportuni indici di valutazione.

Art. 5.

Collaborazioni e consulenze esterne

1. I beneficiari dei contributi possono avvalersi della collaborazione di istituti specializzati o, comunque, di consulenti esterni per l'espletamento delle attività che richiedano una particolare specializzazione. In tali casi, che saranno sottoposti alla valutazione dell'amministrazione, gli enti promotori applicheranno procedure idonee a garantire obiettivamente l'imparzialità e l'economicità delle proprie determinazioni operative.

Art. 6.

Entità del contributo

1. L'entità del contributo non può eccedere:

a) il 50% delle spese previste per interventi pubblicitari (comunicazione CEE 87/C302/06);

b) l'80% delle spese previste per iniziative promozionali;

c) il 90% delle spese previste per programmi di educazione alimentare e informazione dei consumatori.

Art. 7.

Modalità di erogazione

1. Alla liquidazione dei contributi si procede mediante anticipazione in misura non superiore al 30% del contributo concesso. Tale anticipazione è subordinata alla presentazione dei piani esecutivi nonché alla costituzione di fidejussione nella forma di contratto autonomo di garanzia di rimborso, per un importo pari alla somma anticipata maggiorata degli interessi legali ai sensi delle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. Detta garanzia resterà in vigore fino alla liquidazione del saldo.

2. I successivi acconti fino ad un massimo del 40% del contributo concesso sono erogati previa presentazione, da parte del beneficiario, della relazione tecnico-amministrativa concernente le iniziative realizzate, nonché della rendicontazione delle spese sostenute.

3. Il saldo finale del 30% dell'importo dovuto sarà erogato ad attività conclusa, previa presentazione del rendiconto completo.

4. L'erogazione degli acconti e del saldo è subordinata al favorevole esito delle verifiche tecnico-amministrative effettuate da apposita commissione di controllo, nominata dal Ministro dell'agricolturae delle foreste, nonché dei sopralluoghi effettuati dall'amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO

Documenti da allegare alla domanda

Atto costitutivo, statuto, regolamenti.

Copia del bilancio degli ultimi due anni.

Relazione tecnico-economica sull'attività svolta con particolare riferimento alle attività promozionali effettuate con finanziamenti pubblici.

92A5701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 1992.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Trattoria del Mercato», in Oleggio.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 1976 con il quale il dott. Benito Sagona è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Trattoria del Mercato», con sede in Oleggio (Novara), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 9 aprile 1975 in sostituzione del rag. Sergio Nobili;

Considerato che i reiterati solleciti inoltrati dallo scrivente non hanno avuto risposta da parte del predetto commissario liquidatore;

Ritenuto opportuno, di procedere alla sostituzione del dott. Benito Sagona dall'incarico di commissario liquidatore;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

Il dott. Centra Gino, nato a S. Giovanni Rotondo il 30 marzo 1936, residente a Novara in via Campagnoli, 16, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Trattoria del Mercato», con sede in Oleggio (Novara), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale del 9 aprile 1975, in sostituzione del dott. Benito Sagona.

Roma, 7 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5700

DECRETO 25 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «CIMA - Cooperativa di consumo fra i dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 30 maggio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «CIMA - Cooperativa di consumo fra i dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «CIMA - Cooperativa di consumo fra i dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Sciamanda in data 2 agosto 1944, repertorio n. 3598, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Carmine Ferdinando Madafferi, residente in via Conca d'Oro, 300 - 00141 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5720

DECRETO 25 novembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Ambiente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Roccagorga, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 6 febbraio 1992 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Ambiente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccagorga (Latina);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Ambiente» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roccagorga (Latina), costituita per rogito notaio dott.ssa Raffaella Mandato in data 6 maggio 1982, repertorio n. 10133, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Marsullo, residente in via Reno, 27 - 00198 Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A5721

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 18 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 19 luglio 1989;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Trieste, in merito alle modifiche allo statuto della scuola di specializzazione in audiologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 217 relativo alla scuola di specializzazione in audiologia, è soppresso e sostituito dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione:

Scuola di specializzazione in audiologia

Art. 217. — È istituita la scuola di specializzazione in audiologia presso l'Università degli studi di Trieste.

La scuola ha lo scopo di insegnare e di approfondire gli studi nel campo dell'audiologia e di fornire le competenze professionali necessarie per il conseguimento del diploma che legittima l'assunzione della qualifica di specialista in audiologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in audiologia.

Art. 218. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 219. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 220. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 221. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) area delle scienze basiche fisiche;
b) area delle scienze basiche biologiche;
c) area diagnostica;
d) area di terapia;
e) area di patologia e clinica;
f) area delle discipline correlate;
g) area di medicina legale sociale e preventiva.

Art. 222. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area delle scienze basiche fisiche:

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica;
informatica I;
informatica II ed analisi di segnale;
tecniche di misurazione acustica.

b) Area delle scienze basiche biologiche:

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio;
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare;
neurofisiologia;
psicologia.

c) Area diagnostica:

metodiche audiometriche;
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare;
semeiotica ORL.

d) Area della terapia:

terapia delle affezioni dell'apparato uditivo e vestibolare;
protesizzazione acustica.

e) Area di patologia e clinica:

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico;
patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale;
patologia e clinica ORL (in rapporto all'audiologia);
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dell'ipoacusico;
fisiopatologia della comunicazione verbale.

f) Area delle discipline correlate:

radiologia e neuroradiologia (in rapporto con l'audiologia);
neurologia (in rapporto con l'audiologia);
medicina interna (in rapporto con l'audiologia);
pediatria (in rapporto con l'audiologia);
neuropsichiatria infantile.

g) Area di medicina legale, sociale e preventiva:

medicina legale ed etica professionale;
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatie;
audiologia preventiva e sociale.

Art. 223. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Scienze basiche fisiche (ore 100):

fisica acustica, elettronica e strumentazione biomedica. ore 30
informatica . . . . » 70

Scienze basiche biologiche (ore 100):

anatomia, istologia ed embriologia umana normale dell'apparato uditivo, vestibolare e fonatorio. . . . . » 25
fisiologia dell'apparato uditivo e vestibolare. . . . . » 25
neurofisiologia. . . . . » 25
psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

semeiotica ORL. . . . . » 50
metodiche audiometriche. . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Scienze basiche e fisiche (ore 100):

informatica ed analisi di segnale . . . . ore 50
tecniche di misurazione acustica . . . . » 50

Scienze basiche biologiche (ore 25):

psicologia . . . . » 25

Diagnostica (ore 200):

metodiche audiometriche e semeiologia audiologica . . . . » 150
tecniche di indagine vestibolare e semeiotica vestibolare . . . . » 50

Patologia e clinica (ore 75):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare periferico . . . . » 50
patologia e clinica ORL in rapporto all'audiologia . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Patologia e clinica (ore 100):

patologia e clinica dell'apparato uditivo e vestibolare centrale. . . . . ore 50
elementi di foniatria in funzione della riabilitazione dello ipoacusico. . . . . » 50

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare. . . . . » 100
protesizzazione acustica . . . . » 100

Discipline correlate (ore 75):

medicina interna . . . . » 25
radiologia e neuroradiologia. . . . . . . » 25
neurologia in rapporto all'audiologia . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Terapia (ore 200):

terapia dell'affezione dell'apparato uditivo e vestibolare. . . . . ore 100
protesizzazione acustica. . . . . » 100

Patologia e clinica (ore 25):

fisiopatologia della comunicazione verbale. . . . . » 25

Discipline correlate (ore 50):

pediatria . . . . » 25
neuropsichiatria infantile. . . . . » 25

Medicina legale, sociale e preventiva (ore 125):

medicina legale ed etica professionale . » 50
patologia audiologica, vestibolare e tecnopatia. . . . . » 25
audiologia preventiva e sociale . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 224. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti: ospedale di Cattinara - clinica otorinolaringoiatrica; ospedale di Cattinara - piastra chirurgica;

ambulatori: ospedale di Cattinara - piano poliambulatori; ospedale Maggiore;

laboratori: audiologia 1 - ospedale di Cattinara; audiologia 2 - ospedale di Cattinara; audiovestibologia - ospedale Maggiore; vestibologia - ospedale di Cattinara; rinologia - ospedale di Cattinara.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 18 febbraio 1992

Il rettore

92A5659

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93;

Visto l'articolo unico del decreto ministeriale 18 dicembre 1991 recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, di modifica al regio decreto n. 1652 del 1938 alle tabelle I e II e aggiungendo alla tabella XXIX del medesimo la tabella XXIX-*bis*, relativa a corsi di diploma universitario;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 9 luglio 1992;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 22 ottobre 1992, dal senato accademico in data 23 ottobre 1992 e dal consiglio di amministrazione dell'Università di Trieste in data 29 ottobre 1992, di adeguamento al parere del Consiglio universitario nazionale per la modifica di statuto relativa ai corsi di diploma universitario in ingegneria meccanica e diploma universitario in ingegneria informatica ed automatica;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'art. 124 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

Art. 125 *(Norme generali)*. — 1. La facoltà di ingegneria conferisce, a norma dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i seguenti diplomi universitari (D.U.):

a) nel settore industriale:
in ingegneria meccanica;

b) nel settore dell'informazione:
in ingegneria informatica ed automatica.

2. L'iscrizione ai corsi di diploma universitario è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

3. Ciascun corso può essere articolato in orientamenti definiti dalla facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma universitario.

4. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria.................» con la specificazione del corso di diploma universitario seguito.

Art. 126 *(Ordinamento didattico dei corsi di diploma universitario)*. — 1. La durata degli studi dei corsi di diploma universitario è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in due periodi didattici più brevi (semestri) da specificare nel regolamento didattico della facoltà.

2. L'ordinamento didattico è formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attività didattica complessiva (lezioni, esercitazioni, laboratorio, ecc.) di almeno 50 ore. Ciascun insegnamento potrà essere costituito da un singolo modulo o dall'integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli.

3. I corsi di diploma universitario sono articolati in trenta moduli didattici

4. Complessivamente l'attività didattica comprende almeno 2.100 ore di cui almeno 500 di attività pratiche, di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà anche essere associata ai diversi corsi di insegnamento.

5. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione alla preparazione di un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente dal consiglio del corso di diploma universitario al massimo a due dei trenta moduli didattici necessari per il conseguimento del titolo.

6. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata dal consiglio di facoltà, nel rispetto delle leggi vigenti, a professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso di esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, come previsto dall'art. 12, ottavo comma, della legge n. 341/1990.

7. Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

8. Gli esami di accertamento possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione degli insegnanti.

9. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali ad un massimo di ventuno. I consigli dei corsi di diploma universitario stabiliranno gli eventuali vincoli di propedeuticità nell'ordine di superamento degli esami. I consigli dei corsi di diploma universitario stabiliranno altresì la natura e le modalità di svolgimento delle eventuali prove di selezione per l'ammissione degli studenti che aspirino ad iscriversi ai corsi di diploma universitario, nel caso in cui il loro numero superi il limite stabilito in conformità al precedente settimo comma.

Art. 127 (*Esame di diploma*). — 1. L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato scritto tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato.

2. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi.

Art. 128 (*Corsi di diploma universitario e corsi di laurea affini*). — 1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di diploma universitario di cui all'art. 125 sono dichiarati mutuamente affini a tutti corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della tabella XXIX del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989, n. 186). I corsi di diploma universitario e quelli di laurea aventi identica denominazione sono considerati strettamente affini.

2. Nei trasferimenti delle iscrizioni degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea ad un corso di diploma universitario, sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti, sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo, e stabilirà l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, sia a coloro che avessero interrotto gli studi di ingegneria, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma universitario.

3. Nei trasferimenti delle iscrizioni degli studenti da un corso di diploma universitario ad un corso di laurea, sempre della facoltà di ingegneria, la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Gli studenti in possesso di diploma universitario saranno iscritti, di regola, al terzo anno del corso di laurea.

Art. 129 (*Manifesto degli studi dei diplomi universitari in ingegneria*). — 1. Nel manifesto degli studi di ciascun corso di diploma universitario sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

2. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti. Le denominazioni degli insegnamenti sono quelle riportate nei gruppi della tabella *F* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1989 e successive modificazioni. Nel caso in cui il corso di insegnamento sia specifico del diploma e non sia mutuato da un corso di laurea affine, occorre aggiungere alla denominazione dell'insegnamento la sigla diploma universitario. La denominazione di insegnamenti integrati, con moduli didattici appartenenti a diversi gruppi concorsuali, sarà diversa da quelle riportate nei gruppi stessi.

3. Nel manifesto degli studi saranno anche riportati i vincoli, quanto ad insegnamenti positivamente superati, perché uno studente possa iscriversi ad un anno di corso successivo.

4. Nelle tabelle degli articoli successivi sono indicati il o i gruppi di discipline con il relativo numero di moduli didattici che concorrono a formare gli insegnamenti comuni a tutti i diplomi universitari, riguardanti la cultura di base, e quelli specifici dei corsi di diploma universitario. Nel manifesto degli studi verranno indicati gli ulteriori moduli didattici, non contenuti nelle predette tabelle, caratterizzanti gli eventuali orientamenti e comunque necessari per completare i trenta moduli didattici.

5. Nel manifesto degli studi saranno indicati la natura e le modalità di svolgimento delle eventuali prove di selezione per l'ammissione degli studenti che aspirino ad iscriversi ai corsi di diploma universitario nel caso in cui il loro numero superi il limite stabilito in conformità al precedente art. 126, settimo comma.

Art. 130 *(Moduli didattici comuni ai diplomi universitari in ingegneria).* — I moduli didattici comuni a tutti i diplomi universitari in ingegneria sono i seguenti nove:

Numero	Codice	Gruppo disciplinare	Contenuto
4 m.d.	A011 A012 A021 A022 A030 A041 P041	Algebra e logica matematica Geometria Analisi matematica Calcolo delle probabilità Fisica matematica Analisi numerica e matematica applicata Statistica	Matematica
2 m.d.	B011 B030	Fisica generale Struttura della materia	Fisica
1 m.d.	C060	Chimica	Chimica
1 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica di base
1 m.d.	H150 I270	Estimo Ingegneria economico-gestionale	Economia e gestione

Art. 131 *(Diploma universitario in ingegneria informatica e automatica).* — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria informatica e automatica, sono obbligatori, oltre ai moduli didattici di cui all'art. 130, i seguenti moduli didattici:

SEI CARATTERIZZANTI IL SETTORE

Numero	Codice	Gruppo disciplinare	Contenuto
1 m.d.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	
1 m.d.	I210	Elettronica	
1 m.d.	I220 I230	Campi elettromagnetici Telecomunicazioni	
1 m.d.	I240	Automatica	
2 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	

OTTO SPECIFICI DEL DIPLOMA

Numero	Codice	Gruppo disciplinare	Contenuto
2 m.d.	I250	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
1 m.d.	A042	Ricerca operativa	
1 m.d.	I240	Automatica	
4 m.d.	I240 I250	Automatica Sistemi di elaborazione delle informazioni	

Art. 132 *(Diploma universitario in ingegneria meccanica).* — Per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria meccanica, sono obbligatori, oltre ai moduli didattici di cui all'art. 130, i seguenti moduli didattici:

SEI CARATTERIZZANTI IL SETTORE

Numero	Codice	Gruppo disciplinare	Contenuto
1 m.d.	H071 I080	Scienza delle costruzioni Progettazione meccanica e costruzione di macchine	Meccanica dei solidi
1 m.d.	I070 I090	Meccanica applicata alle macchine Disegno industriale	
1 m.d.	I050 I030 I152	Fisica tecnica Fluidodinamica Principi di ingegneria chimica	Termodinamica e trasmissione del calore
1 m.d.	I170	Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Elettrotecnica e sue applicazioni
1 m.d.	I042	Macchine e sistemi energetici	Sistemi energetici
1 m.d.	I100 I130 I140 I170	Tecnologie e sistemi di lavorazione Metallurgia Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali Elettrotecnica e tecnologie elettriche	Materiali e relative tecnologie

OTTO SPECIFICI DEL DIPLOMA

Numero	Codice	Gruppo disciplinare	Contenuto
1 m.d.	H011 I030	Idraulica Fluidodinamica	Meccanica dei fluidi
1 m.d.	I050	Fisica tecnica	
1 m.d.	I042	Macchine e sistemi energetici	
1 m.d.	I070	Meccanica applicata alle macchine	
1 m.d.	I080	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
1 m.d.	I100	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
1 m.d.	I110	Impianti industriali meccanici	
1 m.d.	I170 I180	Elettrotecnica e tecnologie elettriche Macchine ed azionamenti elettrici	Azionamenti elettrici

Art. 136 *(Norme transitorie)*. — 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, a partire dall'anno accademico 1992-93 la facoltà provvederà all'attivazione graduale dei corsi di diploma universitario di cui all'art. 125.

2. Nei manifesti degli studi dei diplomi universitari sopra menzionati verranno definiti:

il piano di graduale disattivazione delle scuole dirette a fini speciali sopra menzionate;

gli anni di corso di diploma universitario a cui possono iscriversi gli studenti delle predette scuole e gli esami già sostenuti e superati che potranno essere riconosciuti ai fini del trasferimento dell'iscrizione dalle scuole dirette a fini speciali ai relativi corsi di diploma universitario;

gli eventuali insegnamenti di cui devono essere superati gli accertamenti da parte dei diplomati delle rispettive scuole dirette a fini speciali ai fini del conseguimento del titolo di diploma universitario corrispondente.

3. Le convenzioni già in vigore fra le predette scuole dirette a fini speciali ed enti esterni, finalizzate allo svolgimento presso tali enti di attività di tirocinio degli studenti, potranno essere ritenute valide per gli scopi di cui all'art. 126, quinto comma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 31 ottobre 1992

Il rettore

92A5688

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 27 giugno 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto l'art. 16 della legge n. 168/1989;

Vista la comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Uff. II, prot. n. 2169, pos. 2, rigurdante il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 18 gennaio 1992 circa l'inserimento a statuto delle discipline in oggetto concernenti la facoltà di economia e commercio;

Viste le delibere del consiglio di facoltà di economia e commercio del 12 maggio 1987 e del senato accademico 20 gennaio 1988 e del c.d.a. 29 gennaio 1988 della Università di Verona;

Visto l'invito contenuto in detta comunicazione ministeriale ad emanare il decreto rettorale di modifica statutaria;

Decreta:

Sono inserite nello statuto della facoltà di economia e commercio le seguenti discipline con numerazione progressiva:

101) storia della statistica;

102) statistica dei mercati monetari e finanziari;

103) modelli statistici del mercato del lavoro;

104) statistica assicurativa;

105) statistica sanitaria;

106) programmazione;

107) teoria dei campioni;

108) controllo statistico della qualità;

109) demografia storica;

110) ricerca operativa per le scelte economiche;

111) statistica industriale;

112) statistica per la ricerca sociale;

113) teoria dei giochi;

114) teoria statistica delle decisioni;

115) contabilità nazionale;

116) elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

117) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;

118) gestione di base di dati economici;

119) economia degli intermediari finanziari;

120) economia del mercato mobiliare;

121) organizzazione della produzione;

122) marketing internazionale;

123) geografia urbana e organizzazione territoriale;

124) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

125) economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

126) matematica per le decisioni della finanza aziendale;

127) strategia e politica aziendale;

128) programmazione e controllo;

129) organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

130) tecnica professionale;

131) diritto sindacale.

Verona, 27 giugno 1992

Il rettore: CASSARINO

92A5684

DECRETO RETTORALE 15 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifiche;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 20 aprile 1990 e del senato accademico del 18 aprile 1990 dell'Università medesima;

Si ricorda la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/1933;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 267 e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia:

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 268. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Verona.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

microbiologia e virologia medica;
tecniche microbiologiche e virologiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in microbiologia e virologia, indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 269. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 270. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 271. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie.

Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 272. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;
b) batteriologia;
c) virologia;
d) micologia:
e) parassitologia;
f) immunologia;
g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;
h) agenti antimicrobici;
i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 273. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale;

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia;

f) Immunologia:

immunologia;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali;

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia ambientale ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 274. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e successivamente, ai diversi indirizzi:

I Anno

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia . . . . . . ore 30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi . . . . » 50
strumentazione di laboratorio . . . . » 20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica . . . . ore 60
genetica batterica . . . . » 50
batteriologia speciale . . . . » 100

Virologia (ore 60):

virologia generale . . . . » 60

Micologia (ore 30):

micologia generale. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale . . . . ore 150

Virologia (ore 100):

virologia speciale . . . . » 100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia. . . . . » 20
protozoologia . . . . » 30

Immunologia (ore 50):

immunologia generale. . . . . » 50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia ore 50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici. . . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive » 50
microbiologia clinica . . . . » 200

Micologia (ore 30):

micologia speciale. . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica . . . . ore 200
criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . » 50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali. . . . . » 100

Immunologia (ore 50):

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno - indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico aria ed ambienti	ore	50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

micrometodi in microbiologia clinica	»	50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica	»	50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologia	»	50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche	»	150
tecniche immunologiche e sierologiche	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno - indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia clinica	ore	50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale	»	70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici	»	20
tecniche virologiche	»	100
tecniche micologiche	»	30
tecniche parassitologiche	»	30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 275. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

microbiologia;
virologia;
parassitologia;
micologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 15 ottobre 1992

Il rettore: CASSARINO

92A5657

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Istituzione della facoltà di giurisprudenza.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto l'art. 16, primo comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991;

Viste le deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Verona (delibera del senato accademico del 27 ottobre 1992 e delibera del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 1992);

Decreta:

Articolo unico

Presso l'Università degli studi di Verona è istituita la facoltà di giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Verona, 31 ottobre 1992

Il rettore: CASSARINO

92A5685

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1992.

Disattivazione del corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduto il testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la deliberazione espressa dal Consiglio della facoltà di magistero in data 12 settembre 1991;

Veduta la deliberazione espressa dal consiglio della facoltà di lettere e filosofia in data 18 giugno 1992;

Vedute le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università in data 26 giugno 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero di cui all'art. 62 del vigente statuto dell'Università, è disattivato a partire dall'anno accademico 1992-93.

Art. 2.

I posti di ruolo del personale docente di prima e seconda fascia afferenti al corso di laurea in materie letterarie già della facoltà di magistero, passano, unitamente ai loro titolari del medesimo corso di laurea e su loro richiesta a far parte della facoltà di lettere e filosofia.

Art. 3.

Passano alla facoltà di lettere e filosofia i posti di ricercatore — unitamente ai loro titolari, su loro richiesta — afferenti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero.

Art. 4.

L'opzione per la facoltà di lettere e filosofia potrà essere esercitata solamente dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari che afferivano al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero alla data del 1° novembre 1991.

La medesima opzione potrà essere esercitata a partire dall'anno accademico 1992-93 e comunque non oltre il terzo anno successivo a quello sopraindicato.

Art. 5.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in materie letterarie della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Urbino continuano nei loro studi e sino al loro completamento nella facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Urbino.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 4 luglio 1992

Il rettore: Bo

92A5658

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva dell'Università statale della Tuscia;

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 giugno 1991 con il quale è stata soppressa la locuzione «europee» indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere» dagli articoli 1, 2, 3 e 4 e relativi allegati del predetto decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989;

Considerata la necessità di adeguare la denominazione del corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) della facoltà di lingue e letterature moderne di questa Università con la eleminazione della locuzione «europee» così come disposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 giugno 1991;

Viste le deliberazioni adottate in tal senso dagli organi accademici dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, e precisamente: dal consiglio di facoltà di lingue e letterature straniere moderne nell'adunanza del 18 giugno 1992, dal senato accademico nell'adunanza dell'8 luglio 1992 e dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 22 luglio 1992;

Decreta:

Dallo statuto dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo (parte prima - art. 1; parte terza - articoli 26 e 27), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, è soppressa la locuzione «europee» indicata in parentesi dopo «corso di laurea in lingue e letterature straniere».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 23 luglio 1992

Il rettore: SCARASCIA MUGNOZZA

92A5686

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 54, relativo alla sezione X - facoltà di medicina e chirurgia, viene modificato nel senso che, all'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia, viene aggiunto il diploma universitario in scienze infermieristiche.

Dopo l'art. 71, ultimo dello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 72 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 73 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da

quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso di applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1 - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;

infermieristica clinica I;

teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico;

A7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica;

scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;

etica professionale;

elementi di psicologia e pedagogia;

epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:
patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:
patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:
farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:
infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:
igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:
ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:
infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attivita di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:
medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:
terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso; igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:
infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:
infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:
medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:
pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:
perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:
infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ad assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:
neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;

infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale;

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;

ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;

elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;

psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;

metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;

legislazione sociale;

medicina del lavoro;

sociologia;

metodologia della ricerca;

storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 74 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5687

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 32 relativo al corso di laurea in lettere vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

aerotopografia archeologica;
didattica delle lingue classiche;
filologia greca;
filologia latina;
filologia patristica;
lettorato di latino;
antropologia culturale (cultura e personalità);
antropologia economica;
antropologia medica;
antropologia religiosa;
antropologia sociale;
antropologia teatrale;
antropologia visuale;
archivistica;
civiltà indigene dell'America;
codicologia;
elementi di tecniche musicali;
epigrafia ed antichità cristiane;
ermeneutica e retorica;
esegesi delle fonti storiche medievali;
estetica;
etnologia II;
etnopsichiatria;
filologia italiana;
fonetica e fonologia;
fonti documentarie della storia della musica;
geografia agraria;
geografia della popolazione;
geografia regionale;
geografia urbana;
grammatica italiana;
iconografia e iconologia;
iconografia musicale;
legislazione artistica;
letteratura francese medievale;

letteratura italiana contemporanea;
letteratura italiana del Rinascimento;
letteratura italiana medievale;
letteratura teatrale italiana;
letteratura umanistica;
letteratura umbra;
lingua e letteratura portoghese;
lingua e letteratura provenzale;
lingue dell'Italia antica;
linguistica italiana;
linguistica romanza;
metodologie e tecniche della rilevazione e della documentazione antropologica;
museografia e museotecnica;
organologia;
poetica e retorica;
psicologia;
religioni e filosofie dell'India e dell'estremo Oriente;
religioni e istituzioni dei popoli d'Africa;
sanscrito;
semantica e lessicologia;
semeiotica del testo;
sinologia;
sociologia dell'arte;
storia comparata delle letterature contemporanee;
storia comparata delle religioni;
storia degli antichi stati italiani;
storia dei Paesi arabi;
storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale (sovietica);
storia del Rinascimento;
storia del teatro e dello spettacolo;
storia dell'arte bizantina;
storia dell'arte dei Paesi europei;
storia dell'arte umbra;
storia dell'età dell'illuminismo;
storia dell'Europa contemporanea;
storia dell'Inghilterra;
storia della Chiesa medievale;
storia della critica e storiografia letteraria;
storia della critica letteraria italiana;
storia della cultura materiale;
storia della Francia;
storia della Germania;
storia della letteratura italiana medievale;
storia della miniatura;
storia della pietà;
storia della psicologia;
storia della scenografia;
storia della Spagna;
storia delle arti applicate e dell'oreficeria;
storia delle arti grafiche;
storia delle istituzioni politiche e sociali;
storia delle letterature popolari;
storia di una regione italiana (Umbria);
storia e civiltà dell'Asia;
storia economica e sociale del Medioevo;
teoria della letteratura;
teoria e storia dei generi letterari;
teoria e storia del restauro;
teoria e storia della retorica;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
una storia regionale del Medioevo (storia umbra);
una storia regionale dell'età moderna (storia umbra).

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5660

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 32 relativo al corso di laurea in lettere viene aggiunto l'insegnamento complementare di archeologia della Magna Grecia.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 14 ottobre 1992

Il rettore: DOZZA

92A5661

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991 con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-93, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e decreto ministeriale 31 gennaio 1992, che prevede per l'Università degli studi di Siena l'istituzione del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo VI dello statuto, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione del diploma universitario in scienze infermieristiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 82 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. È istituito presso la facoltà di medicina e chirurgia il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori di diploma universitario in scienze infermieristiche e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base nei seguenti settori:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) assistenza domiciliare;

f) assistenza domiciliare geriatrica;

g) psichiatria e salute mentale;

h) funzioni didattiche e direttive (caposala);

i) sanità pubblica;

l) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

m) pediatria e neonatologia;

n) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Anche per tali settori possono essere previsti specifici corsi di perfezionamento.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con non contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

5. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

6. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 83 *(Ordinamento didattico).* — 1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali, dei docenti nei singoli corsi integrati.
Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere per ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti

fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

6. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area I. Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica;
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B. Biochimica, microbiologia e fisiologia da applicarsi alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica II;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidata: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C. Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (crediti: 12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - indirizzo in assistenza generale:

Area D. Infermieristica speciale (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E. Infermieristica speciale pediatrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F. Infermieristica speciale ostetrica (crediti: 12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del *nursing*.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 84 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocinii ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocinii prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocinii possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 75% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

5. La commissione finale di esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale degli infermieri.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

6. La commissione per l'esame finale di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

7. Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea. I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 17 ottobre 1992

Il rettore

92A5656

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valore civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile «alla memoria» delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Appuntato dei carabinieri Giuseppe Nieddu. — Con intelligente e rischiosa attività di indagine in ambienti delinquenziali, acquisiva probanti elementi a carico di un pericoloso criminale che, per assicurarsi l'impunità, non esitava a colpirlo proditoriamente a morte. Chiaro esempio di eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo spinti sino all'estremo sacrificio. — Olbia (Sassari), 8 dicembre 1991.

Capo squadra dei vigili del fuoco Alberto Bernardinello Rizzieri. — Con generoso slancio e pronta determinazione, accorreva in aiuto di un pescatore e di un collega venutisi a trovare in gravi difficoltà nell'attraversamento di un torrente in piena, cercando di sospingere i malcapitati verso riva. Doveva però desistere, a causa del cedimento della fune di sostegno, dal generoso tentativo e veniva egli stesso travolto dalle forti correnti, perdendo la giovane vita. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e sprezzo del pericolo spinti sino all'estremo sacrificio. — Fiume. Nervia Camporosso (Imperia), 5 aprile 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile «alla memoria» delle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Agente della Polizia penitenziaria Giusppe Barraco. — Libero dal servizio, durante una violenta burrasca accorreva, insieme ai colleghi, per tentare di rafforzare gli ormeggi di una motovedetta in difficoltà ma, travolto da un'improvvisa ondata, perdeva la giovane vita. Splendido esempio di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo spinti sino all'estremo sacrificio. — Favignana (Trapani), 21 dicembre 1991.

Francesco Convertini. — Testimone di un furto d'auto, con eccezionale coraggio si poneva all'inseguimento dei malviventi, ma veniva raggiunto dai colpi d'arma da fuoco esplosigli contro dai malfattori, perdendo così la giovane vita. Spendido esempio di elette virtù civiche e di sprezzo del pericolo spinti sino all'estremo sacrificio. — Pineta di Cisternino (Brindisi), 3 novembre 1991.

Pio Tosi. — Nel corso di un'operazione di manutenzione di un depuratore, con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad un collega, in aiuto di un compagno scivolato in fondo ad una vasca, ma rimaneva anch'egli vittima delle esalazioni venefiche, perdendo così la giovane vita. Splendido esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà. — Castelnuovo Scrivia (Alessandria), 29 giugno 1990.

Fulvio Barbieri. — Nel corso di un'operazione di manutenzione di un depuratore, con generoso slancio e sprezzo del pericolo accorreva, insieme ad un collega, in aiuto di un compagno scivolato in fondo ad una vasca, ma rimaneva anch'egli vittima delle esalazioni venefiche, perdendo così la giovane vita. Splendido esempio di elette virtù civiche e di umana solidarietà. — Castelnuovo Scrivia (Alessandria), 29 giugno 1990.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Vigile del fuoco Rosario Spadaro. — Componente l'equipaggio di un elicottero, con grande professionalità si avvicinava, a bordo del velivolo, ad un costone roccioso per prestare soccorso ad un uomo ferito e riusciva, in seguito a reiterate ardite manovre, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Bagnara Calabra (Reggio Calabria), 23 aprile 1989.

Vigile del fuoco Giovanni Nicolosi. — Componente l'equipaggio di un elicottero, con grande professionalità si avvicinava, a bordo del velivolo, ad un costone roccioso per prestare soccorso ad un uomo ferito e riusciva, in seguito a reiterate ardite manovre, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Bagnara Calabra (Reggio Calabria), 23 aprile 1989.

Vigile del fuoco Pasquale Cusimano. — Componente l'equipaggio di un elicottero, con grande professionalità si avvicinava, a bordo del velivolo, ad un costone roccioso per prestare soccorso ad un uomo ferito e riusciva, in seguito a reiterate ardite manovre, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Bagnara Calabra (Reggio Calabria), 23 aprile 1989.

Vigile del fuoco Salvatore Badagliacca. — Componente l'equipaggio di un elicottero, con grande professionalità si avvicinava, a bordo del velivolo, ad un costone roccioso per prestare soccorso ad un uomo ferito e riusciva, in seguito a reiterate ardite manovre, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Bagnara Calabra (Reggio Calabria), 23 aprile 1989.

Brigadiere della Guardia di finanza Pasquale Lombardi. — Libero dal servizio, interveniva in soccorso di un giovane marocchino aggredito da quattro connazionali armati e dopo una violenta colluttazione riusciva, usando l'arma in dotazione, a bloccare ed a trarre in arresto tre dei malviventi. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — S. Felice a Cancello (Caserta), 17 febbraio 1992.

Tommaso Rotunno. — Testimone di uno scippo, con generoso slancio si poneva all'inseguimento dei malfattori, riuscendo a raggiungere uno di essi, ma veniva improvvisamente colpito dal malvivente con un coltello, rimanendo ferito. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche. — Bologna, 9 novembre 1991.

Guardia giurata Francesco Papa. — Con generoso slancio si tuffava in mare in socorso di due bambini in procinto di annegare riuscendo, dopo reiterati sforzi, a raggiungerli ed a trarli in salvo a riva. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche. — Viareggio (Lucca), 8 agosto 1991.

Maresciallo dei carabinieri Antonio Di Gioia. — Libero dal servizio, con pronta determinazione, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo affrontava, in uno studio notarile, un individuo armato in procinto di perpetrare una rapina e dopo una violenta colluttazione riusciva, insieme ad un graduato in congedo, ad immobilizzarlo e a disarmarlo. Collaborava, poi, alle ricerche di un complice datosi alla fuga, contribuendo alla sua cattura. Nobile sempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. — Noicattaro (Bari), 3 aprile 1992.

Appuntato dei carabinieri in congedo Pasquale Antonacci. — Appuntato dei carabinieri in congedo, con pronta determinazione, eccezionale coraggio e sprezzo del pericolo affrontava, in uno studio notarile, un individuo armato in procinto di perpetrare una rapina e

dopo una violenta colluttazione riusciva, insieme ad un sottufficiale dell'Arma, ad immobilizzarlo e a disarmarlo. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere. — Noicattaro (Bari), 3 aprile 1992.

Appuntato dei carabinieri Felice Pietro Fiore. — Con altissimo senso del dovere e sprezzo del pericolo, affrontava un demente armato di scure che, barricatosi nella propria abitazione, minacciava di morte i familiari e, benché ferito da un fendente, riusciva ad immobilizzarlo e a disarmarlo. Nobile sempio di elette virtù civiche e di eccezionale coraggio. — Amato (Catanzaro), 28 marzo 1992.

Guardiamarina (CP) Roberto Grossi. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso di una donna ferita a morte dal proprio coniuge con un coltello, riuscendo a disarmare l'aggressore e ad immobilizzarlo fino all'arrivo delle Forze dell'ordine. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche. — Genova, 10 aprile 1992.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Carabiniere Lorenzo Pezzillo. — Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo accorreva con un pattino, nonostante le proibitive condizioni del mare, in aiuto di un surfista in difficoltà e, dopo estenuanti tentativi, riusciva a trarlo in salvo. — Torvajanica (Roma), 12 settembre 1991.

Adelmo Lunari. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un uomo gettatovisi a scopo suicida riuscendo, dopo reiterati sforzi, a trarlo in salvo a riva. — Rieti, 31 luglio 1991.

Capo squadra dei vigili del fuoco Claudio Pollastri. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si prodigava, insieme ad un collega, per lo spegnimento delle fiamme sviluppatesi in un appartamento e, pur gravemente ustionato, riusciva a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. — Milano, 10 dicembre 1990.

Vigile del fuoco Mauro Giannotti. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si prodigava, insieme ad un collega, per lo spegnimento delle fiamme sviluppatesi in un appartamento e, pur gravemente ustionato, riusciva a portare all'esterno una bombola di gas surriscaldata, evitando così più gravi conseguenze. — Milano, 10 dicembre 1990.

Vigile del fuoco Osvaldo Quattrocchi. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle gelide acque del Po in soccorso di un giovane gettatovisi per sfuggire all'arresto e riusciva, incurante della rigida temperatura, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo a riva. — Torino, 5 gennaio 1992.

S. ten. dei carabinieri Alessandro Iasson. — Addentratosi, con pronta determinazione, in un immobile in cui si era sviluppato un incendio riusciva, incurante delle fiamme e del denso fumo, a disattivare l'impianto di erogazione del gas scongiurando così un più grave disastro. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Monterosi (Viterbo), 2 febbraio 1992.

Michele Gualandi. — Testimone di uno scippo, con generoso slancio si poneva, insieme ad un amico, all'inseguimento dei malfattori, ma doveva desistere dal coraggioso tentativo per soccorrere l'altro animoso rimasto ferito da uno dei malviventi. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche. — Bologna, 9 novembre 1991.

Franco Martignoni. — Con pronta determinazione, si tuffava nelle acque di un fiume in soccorso di un uomo in procinto di annegare riuscendo, nonostante le forti correnti, a trarlo in salvo a riva. generoso esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche. — Trento, 19 luglio 1992.

Agente scelto della Polizia di Stato Emanuele Pellizzola. — Con generoso slancio si addentrava, insieme ad altri due colleghi, in un edificio in cui si era sviluppato un incendio, provvedendo tempestivamente alla evacuazione degli appartamenti. Rientrava, poi, nei locali in fiamme, riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo alcuni inquilini rimastivi intrappolati. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e non comune senso del dovere. — Bologna, 17 dicembre 1990.

Agente scelto della Polizia di Stato Alessandro Panzeri. — Con generoso slancio si addentrava, insieme ad altri due colleghi, in un edificio in cui si era sviluppato un incendio, provvedendo tempestivamente alla evacuazione degli appartamenti. Rientrava, poi, nei locali in fiamme, riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo alcuni inquilini rimastivi intrappolati. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e non comune senso del dovere. — Bologna, 17 dicembre 1990.

Agente scelto della Polizia di Stato Graziella Capri. — Con generoso slancio si addentrava, insieme ad altri due colleghi, in un edificio in cui si era sviluppato un incendio, provvedendo tempestivamente alla evacuazione degli appartamenti. Rientrava, poi, nei locali in fiamme, riuscendo a raggiungere ed a trarre in salvo alcuni inquilini rimastivi intrappolati. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e non comune senso del dovere. — Bologna, 17 dicembre 1990.

Brigadiere dei carabinieri Claudio Acciarini. — Con generoso altruismo, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle gelide e profonde acque di un fiume, in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida riuscendo, insieme a militare dipendente, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. — Savignano sul Rubicone (Forlì), 14 ottobre 1991.

Carabiniere scelto Francesco Frattini. — Con generoso altruismo, alto senso del dovere e sprezzo del pericolo, si tuffava nelle gelide e profonde acque di un fiume, in soccorso di un uomo che vi si era gettato a scopo suicida riuscendo, insieme ad un superiore, a raggiungerlo ed a trarlo in salvo. — Savignano sul Rubicone (Forlì), 14 ottobre 1991.

Carabiniere Fabio Di Carmine. — Componente l'equipaggio di una pattuglia interveniva, insieme ai colleghi, in un quartiere ad alto indice di criminalità camorristica per ricercare un gruppo di malviventi armati. Udite alcune detonazioni provenienti da uno oscuro vicolo, con eccezionale coraggio vi si inoltrava — primo fra tutti — ma veniva improvvisamente raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco, rimanendo gravemente ferito. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di alto senso del dovere. — Napoli, 3 maggio 1991.

92A5689

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile «alla memoria» delle persone sottoindicate, con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Aldo Ciarpaglini. — Con generoso slancio si prodigava più volte, nel corso della vita, in atti di salvataggio, riuscendo a strappare dalle acque dell'Arno numerosi malcapitati in procinto di annegare. Nonostante la non più giovane età, non risparmiava le ultime forze accorrendo in aiuto di un giovane in gravissime difficoltà tra le correnti del fiume, peggiorando irrimediabilmente le sue già precarie condizioni di salute. Nobile esempio di elette virtù civiche e di grande solidarietà umana. Subbiano (Arezzo), 1962-1991.

Amedea Landi Pilati. — Testimone della tragica morte del marito, ucciso da squadre fasciste, con fierezza ed indomabile coraggio partecipava al processo, riconoscendone e accusandone gli assassini. Per non dover, poi, soccombere al potere della dittatura sceglieva, insieme al figlio, l'esilio in Argentina, ove si prodigava, tra gravi difficoltà economiche, per quanti, nella lontana Patria, avessero bisogno di aiuto, sacrificando la propria esistenza agli ideali di giustizia e di civiltà. Generoso esempio di grande integrità morale e di altissimo impegno sociale. Territorio italiano ed estero 1927-1972.

Michele Sorano. — Durante un violento nubifragio accorreva, con generoso slancio, in aiuto di una donna travolta dalle acque. Nel disperato tentativo veniva, però, trascinato anch'egli dall'impeto delle correnti, perdendo la giovane vita. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di elette virtù civiche. — Gravina di Puglia (Bari), 18 giugno 1992.

Appuntato dei carabinieri Michele Fiore. — Nel corso di un servizio di prevenzione in una zona ad alto indice di criminalità, veniva raggiunto dai colpi d'arma da fuoco esplosi da un pregiudicato, rimanendo mortalmente ferito. Nobile esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere. — Caltanissetta, 4 febbraio 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1992, sulla proposta del Ministro dell'interno, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alle persone sottoindicate con la motivazione di seguito a ciascuna riportata:

Appuntato dei carabinieri Ignazio Merea. — Intervenuto in località impervia, unitamente ad altro milite dipendente e ad un civile, per soccorrere uno sciatore gravemente ferito, con generoso altruismo e altissimo spirito d'abnegazione riattivava, dopo estenuanti e reiterate pratiche rianimatorie, le funzioni vitali del malcapitato, scongiurandone la morte. Nobile esempio di elette virtù civiche e profondo senso di umana solidarietà. — Paganella di Andalo (Trento), 14 gennaio 1992.

Carabiniere Roberto De Salvo. — Intervenuto in località impervia, unitamente ad altro graduato e ad un civile, per soccorrere uno sciatore gravemente ferito, con generoso altruismo e altissimo spirito d'abnegazione riattivava, dopo estenuanti e reiterate pratiche rianimatorie, le funzioni vitali del malcapitato, scongiurandone la morte. Nobile esempio di elette virtù civiche e profondo senso di umana solidarietà. — Paganella di Andalo (Trento), 14 gennaio 1992.

Stefano Frizzera. — Intervenuto in località impervia, unitamente a due militi dell'Arma dei carabinieri, per soccorrere uno sciatore gravemente ferito, con generoso altruismo e altissimo spirito d'abnegazione riattivava, dopo estenuanti e reiterate pratiche rianimatorie, le funzioni vitali del malcapitato, scongiurandone la morte. Nobile esempio di elette virtù civiche e profondo senso di umana solidarietà. — Paganella di Andalo (Trento), 14 gennaio 1992.

Vigile del fuoco Paolo Parmesan. — Libero dal servizio, con generoso slancio e sprezzo del pericolo si tuffava in un canale in soccorso di un uomo e del suo figlioletto in procinto di annegare, riuscendo a trarli in salvo a riva. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche. — Venezia, 5 agosto 1980.

92A5690

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Pento Nett*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano) e stabilimento di Trezzano sul Naviglio (Milano):

periodo: dal 4 dicembre 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 giugno 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

2) *S.p.a. Fiat Geotech*, con sede in Milano e stabilimenti di Jesi, Breganze, Tresigallo, Lecce, Stupinigi, Modena - S. Matteo, Cento Unità amministrativamente collegate:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.a.s. Viana Manifattura filati*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Carisio (Vercelli):

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Trafilerie metallurgiche* (sino al 31 dicembre 1989 S.p.a.), con sede in Catania e stabilimento di Catania, zona industriale Blocco Palma 1:

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

5) *S.r.l. Trafilerie metallurgiche* (sino al 31 dicembre 1989 S.p.a.), con sede in Catania e stabilimento di Catania, zona industriale Blocco Palma 1:

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Trafilerie metallurgiche* (sino al 31 dicembre 1989 S.p.a.), con sede in Catania e stabilimento di Catania, zona industriale Blocco Palma 1:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Trafilerie metallurgiche* (sino al 31 dicembre 1989 S.p.a.), con sede in Catania e stabilimento di Catania, zona industriale Blocco Palma 1:

periodo: dall'11 novembre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Campanella*, con sede in Savona e stabilimento di Savona:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12209/7/8.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Osram, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elettrocarbonium, con sede in Milano e unità di Ascoli Piceno e Narni (Terni), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Consorzio fonderie SCM (Gruppo SCM), con sede in Rimini e unità di Rimini-Villa Verucchio, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini e unità di Rimini-Villa Verucchio, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.T.B. Acciaieria tubificio di Brescia, con sede in Brescia e unità di Brescia, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Zenith Industries ex *T.A.W.I.*, con sede in Brescia, magazzino periferico in Messina, magazzino periferico in Treviso, magazzino periferico in Alessandra - Monticello (Brescia) - Nave (Brescia) - Sarezzo (Brescia), per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 27 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1991 con decorrenza 28 ottobre 1991.

Contributo addizionale: no in concordato preventivo dal 20 marzo 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 settembre 1992, n. 12311/4;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adriaplast (Gruppo Solvay), con sede in Monfalcone (Gorizia) e unità di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 15 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Lanificio Ermenegildo Zegna, con sede in Trivero (Vercelli) e unità di Trivero (Vercelli), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1992 con decorrenza 6 luglio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. R.F.T., con sede in Torino e unità di Villanova d'Asti, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1992 con decorrenza 29 giugno 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazine aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Talco Val Chisone, con sede in Pinerolo (Torino) e unità nella provincia di Torino, per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industrie Ceramiche Cisa - Cerdisa, con sede in Modena e unità di Modena e provincia sede amministrativa in Fiorano Modenese (Modena), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Regina Ciclo, con sede in Olginate (Como), e unità di Pompiano (Brescia), per il periodo dal 7 febbraio 1992 al 6 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1992, n. 12241/14;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 7 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Avery etichette Italia, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 6 aprile 1992 al 5 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1992 con decorrenza 6 aprile 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 28 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Colorphoto, con sede in Castelletto Monferrato (Alessandria) e unità di Castelletto Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 27 aprile 1992 al 26 ottobre 1992;

Istanza aziendale presentata il 28 maggio 1992 con decorrenza 27 aprile 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Feditat, con sede in Roma e sede amministrativa in Milano - Unità nazionali, per il periodo dal 9 giugno 1992 al 31 ottobre 1992;

Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1992 con decorrenza 9 giugno 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. ABB Trazione, con sede in Milano e unità e uffici di Firenze - uffici di Milano - uffici di Roma - Vado Ligure (Savona) - Vittuone (Milano), per il periodo dal 2 giugno 1992 al 1° dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1992 con decorrenza 2 giugno 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.P.D. - Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 6 giugno 1992 con decorrenza 1° maggio 1992.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 21 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metalmeccanica Lucana, con sede in Napoli e unità di Tito Scalo (Potenza), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.S. - Ferriere acciaierie sarde, con sede in Elmas (Cagliari) e unità di Elmas (Cagliari), per il periodo dal 23 giugno 1992 al 22 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 luglio 1992 con decorrenza 23 giugno 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 5 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Marfili - Filatura del mare, con sede in Cagliari e unità di Siniscola (Nuoro), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1992 con decorrenza 4 maggio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 23 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Icomas, con sede in Fano (Pesaro) e unità di Fano (Pesaro), per il periodo dal 22 giugno 1992 al 21 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1992 con decorrenza 22 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 29 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Montefluos, dal 30 dicembre 1991 *Ausimont S.p.a.*, con sede in Milano e unità di Bussi (Pescara), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dal 17 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.I. Ambrosini - Società aeronautica italiana ora *Fintras S.p.a.*, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e unità di Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 17 dicembre 1991 al 15 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1992 con decorrenza 17 dicembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 luglio 1992, n. 12255/24;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992, con effetto dall'11 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Poltrona Frau, con sede in Torino e unità di Tolentino (Macerata), per il periodo dall'11 maggio 1992 al 10 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1992 con decorrenza 11 maggio 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Retiflex, con sede in Milano e unità di Terni, per il periodo dal 1° giugno 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 1° giugno 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Retiflex, con sede in Milano e unità di Terni, per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1992 con decorrenza 1° giugno 1992.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Società italiana miniere*, con sede in Iglesias (Cagliari) e miniera di Raibl - Tarvisio (Udine):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Montefibre* già *S.I.P.A.*, con sede in Milano e stabilimento di Acerra (Napoli):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 1° luglio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Nuova Scaini sarda*, con sede in Cagliari e stabilimenti di Ciampino (Roma) e Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 22 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Firestone Italia*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 30 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 15 marzo 1990 al 15 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 15 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 maggio 1992, n. 12106/13.

6) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 16 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 15 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 maggio 1992, n. 12106/14.

7) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 15 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 maggio 1992, n. 12106/15.

8) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 15 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 maggio 1992, n. 12106/16.

9) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 16 marzo 1992 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 15 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Laterocalabra*, con sede in Castiglione Cosentino (Cosenza) e stabilimento di Castiglione Cosentino (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 31 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12088/39.

12) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1992, n. 12088/40.

13) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. S.I.M.S.*, con sede in Taranto e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *S.I.R.*, con sede in Palermo e stabilimento di Montemarciano (Ancona):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *Fabbrica di perfosfati*, con sede in Palermo e stabilimento di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 17 giugno 1991 al 16 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *Fabbrica di perfosfati*, con sede in Palermo e stabilimento di Portogruaro (Venezia):

periodo: dal 17 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 settembre 1989: dal 19 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Alta*, con sede in Milano e uffici amministrativi e commerciali di Milano:

periodo: dal 18 marzo 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1992: dal 17 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Nuova manifatture cotoniere meridionali*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), direzione generale Salerno, Nocera Inferiore (Salerno) e Salerno:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipedenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Autovox, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 29 giugno 1992 al 13 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992, con effetto dal 2 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Litton Italia, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 1° giugno 1992 al 30 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° giugno 1992 con decorrenza 2 giugno 1992.

92A5692

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria rilasciata alla società «Eurofutura fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Con decreto interministeriale 12 novembre 1992, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione ad esercitare l'attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, rilasciata con decreto interministeriale 1° marzo 1991 alla società «Eurofutura fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, è stata revocata su rinuncia della società medesima

92A5713

MINISTERO DELLA SANITÀ

Divieto di vendita e di utilizzazione nonché sequestro di alcuni lotti di specialità medicinali

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 29 maggio 1991, n. 178, con ordinanza telegrafica del 3 dicembre 1992, il Ministro della sanità ha predisposto il divieto di vendita e di utilizzazione, nonché il sequestro delle specialità medicinali di seguito indicate, limitatamente ai lotti sotto riferiti, nelle confezioni in tubetti di crema da 50 gr.:

ZELIS (codice A027383037) lotto n. 1061 prep. 9/91 - scadenza 9/93; lotto n. 2027 prep. 4/91 - scadenza 4/93; ditta «Proter S.p.a.» di Opera (Milano);

ZEN (codice A027382035) lotto n. 1091 prep. 12/91 - scadenza 12/93; ditta «Prophin S.r.l.» di Opera (Milano);

SINARTROL (codice A026396034) lotto n. 4719172 prep. 11/91 scadenza 11/93; ditta «Antibiotici S.p.a.» di Milano.

Il provvedimento consegue ad accertamenti effettuati dai NAS Carabinieri che hanno evidenziato che con gli stessi numeri dei lotti sopra indicati sono state poste in commercio, all'insaputa delle società titolari, confezioni contraffatte, prodotte in uno stabilimento clandestino.

92A5763

MINISTERO DEL TESORO

N. 233

Media dei titoli del 26 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 -
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,775
» » » 21- 4-1987/94	90,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,725
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,950
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,650
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,825
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,100
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,700
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,900
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,350
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,750
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,800
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,625
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,600
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,600
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,225
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,900
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,875
» » » » 1- 1-1988/93	99,650
» » » » 1- 2-1988/93	99,700
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,200
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,125
» » » » 18- 6-1986/93	99,225
» » » » 1- 7-1988/93	100,475
» » » » 17- 7-1986/93	99,375
» » » » 1- 8-1988/93	100 —
» » » » 19- 8-1986/93	99,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,775
» » » » 1-10-1988/93	100,075
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,725
» » » » 18-11-1987/93	101,250
» » » » 19-12-1986/93	101,600
» » » » 1- 1-1989/94	99,750
» » » » 1- 2-1989/94	99,475
» » » » 1- 3-1989/94	99,450
» » » » 15- 3-1989/94	99,575
» » » » 1- 4-1989/94	99,600
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,950
» » » » 1-11-1989/94	99,700
» » » » 1- 1-1990/95	99 —
» » » » 1- 2-1985/95	98,275
» » » » 1- 3-1985/95	96,200
» » » » 1- 3-1990/95	98,050
» » » » 1- 4-1985/95	95,650
» » » » 1- 5-1985/95	95,525
» » » » 1- 5-1990/95	98,850
» » » » 1- 6-1985/95	95,325
» » » » 1- 7-1985/95	96 —
» » » » 1- 7-1990/95	98,550
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	96,450
» » » » 1- 9-1990/95	97,800
» » » » 1-10-1985/95	97,125
» » » » 1-10-1990/95	98,100
» » » » 1-11-1985/95	99,475
» » » » 1-11-1990/95	98,800
» » » » 1-12-1985/95	100 —
» » » » 1-12-1990/95	99,200
» » » » 1- 1-1986/96	98,250
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,550
» » » » 1- 1-1991/96	98,425
» » » » 1- 2-1986/96	97,300
» » » » 1- 2-1991/96	97,950
» » » » 1- 3-1986/96	95,900
» » » » 1- 4-1986/96	95,125
» » » » 1- 5-1986/96	95 —
» » » » 1- 6-1986/96	95,075
» » » » 1- 7-1986/96	95,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	95,050
» » » »	1- 9-1986/96	95,550
» » » »	1-10-1986/96	96,225
» » » »	1-11-1986/96	98,075
» » » »	1-12-1986/96	99,700
» » » »	1- 1-1987/97	97,150
» » » »	1- 2-1987/97	95,700
» » » »	18- 2-1987/97	95,500
» » » »	1- 3-1987/97	95,250
» » » »	1- 4-1987/97	94,750
» » » »	1- 5-1987/97	94,925
» » » »	1- 6-1987/97	95,250
» » » »	1- 7-1987/97	95 —
» » » »	1- 8-1987/97	95,350
» » » »	1- 9-1987/97	96,800
» » » »	1- 3-1991/98	96 —
» » » »	1- 4-1991/98	96,125
» » » »	1- 5-1991/98	96,925
» » » »	1- 6-1991/98	97,175
» » » »	1- 7-1991/98	96,350
» » » »	1- 8-1991/98	95,475
» » » »	1- 9-1991/98	95,625
» » » »	1-10-1991/98	95,950
» » » »	1-11-1991/98	96,950
» » » »	1-12-1991/98	96,875
» » » »	1- 1-1992/99	96,125
» » » »	1- 2-1992/99	95,950
» » » »	1- 3-1992/99	95,275
» » » »	1- 4-1992/99	95,275
» » » »	1- 5-1992/99	96,125

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 2-1993	94,375
» » »	12,50%	1- 7-1993	95,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,850
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,550
» » »	12,50%	1-10-1993	98,475
» » »	12,50%	1-11-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,625
» » »	12,50%	17-11-1993	98,850
» » »	12,50%	1-12-1993	98,600
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,775
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,300
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,225
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	97,700
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,925
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,925
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,650
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95,800
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	96,550
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	95,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,150
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,250
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,850
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,650
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,550
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	94,275
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,500
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,350
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,350
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,250
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	94,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,600
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98 —
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98,500
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,775
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	101,225
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,275
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,200
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	97,500
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,700
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	96,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,650
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,800
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,900
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103 —
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102 —
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	102,475
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	101,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,100
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,500
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	103 —

92M26112

Il contabile del portafoglio dello Stato

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministro della sanità concernente: «Revoche di registrazioni di presidi sanitari» (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 2 ottobre 1991)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 46, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, la pubblicazione del prodotto: «Fungi MZ bleu» numero di registrazione: «3348» del «22-10-1979» è da ritenersi annullata.

92A5717

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 23 ottobre 1992 concernente: «Modalità relative alle certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei costi di alcuni servizi per l'anno 1992 di province, comuni, comunità montane e consorzi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 del 5 novembre 1992).

All'art. 4 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: « ... in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente ad altri enti», si legga: «... in quanto il servizio è, per sua stessa natura, istituzionalmente *affidato* ad altri enti».

92A5696

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 5 ottobre 1992 concernente: «Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1991 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 21 ottobre 1992).

Nel decreto citato in epigrafe, alle pagine 7 e 45 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel riquadro «CODICI» posto in alto a destra, si considerino 10 caselle anziché le 9 erroneamente stampate e pertanto sono qui in prosieguo riportati gli allegati nella esatta formulazione.

CODICI	
Min. Int.	
Ris. ISTAT	....
Ris. Corte Conti	.. ..

Amministrazione provinciale di

CERTIFICATO DEL CONTO CONSUNTIVO